SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 dicembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 26 novembre 1997.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica «Mitterberg tra Cauria e Tel», in tedesco «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nella regione Trentino-Alto Adige ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Conselvano», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto» per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Atesino» per i vini prodotti nel territorio della provincia autonoma di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige, ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale», «Veneto»;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1997 contenente integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», «Vallagarina» e «Veneto» prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento;

Vista la domanda e l'annesso schema di disciplinare di produzione presentati dagli interessati intesi ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Dolomiti» o «delle Dolomiti», in lingua tedesca «Dolomiten», successivamente modificata ad istanza dei richiedenti in «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», per i vini prodotti nel territorio delle province autonome di Bolzano e di Trento;

Vista la domanda presentata successivamente dalla regione Veneto tendente ad ottenere l'integrazione territoriale della zona di produzione prevista nel disciplinare di produzione sopra citato, mediante l'estensione di detta zona anche ai terreni vitati ricadenti nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Belluno e la conseguente definizione della corrispondente base ampelografica;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dalle province autonome di Bolzano e di Trento sulla richiesta formulata dalla regione Veneto;

Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 che eleva in via definitiva, nella misura del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva prodotta, per tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, indicati negli articoli 4 dei disciplinari di produzione dei vini predetti e l'art. 2 del citato decreto che fissa, in via definitiva, all'80% i limiti massimi delle rese dell'uva in vino finito, indicati negli articoli 5 dei predetti disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1997 contenente disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20%, delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per la vendemmia 1997;

Considerato che si è tenuto conto delle disposizioni dei sopra citati decreti dirigenziali 2 agosto 1996 e 16 luglio 1997 con riguardo alla disciplina dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica per i vini «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nel territorio delle province autonome di Bolzano e di Trento e nel territorio della provincia di Belluno, nella regione Veneto.

Art. 2.

È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», riconosciuta con il presente decreto.

Art. 3.

Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica predetta e la tenuta degli elenchi delle vigne.

I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1997, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

La indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza della indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VIGNETI DELLE DOLOMITI», IN LINGUA TEDESCA «WEINBERG DOLOMITEN».

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten, e riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonché dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:

per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;

per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltiner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;

per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana,

è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego per la provincia di Trento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:

per la provincia di Bolzano l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Andriano Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castelbello, Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magré all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Villandro;

per la provincia di Trento l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiavè, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana;

per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati, anche con la specificazione dei vitigni, a tonnellate 19,5 ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita è di 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologie bianco e rosato devono essere vinificate in bianco.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 11% vol;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10% vol.;

Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

97A9836

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-kinésithérapeute» conseguito in Francia dalla sig.ra Sebbane Delphine;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 ottobre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur-kinésithérapeute» conseguito in Francia in data 28 giugno 1994, dalla sig.ra Sebbane Delphine, nata a Pantin (Seine Saint-Denis) il 19 aprile 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A9748

DECRETO 2 dicembre 1997.

Revoca della sospensione di registrazione del presidio medico chirurgico «Benz Cloride».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto direttoriale 800.F.1.D/S.P.22/581 datato 19 marzo 1997, con il quale questa Amministrazione ha sospeso l'autorizzazione del presidio medico chirurgico «Benz Cloride», registrazione n. 12.507, della ditta Cofarm S.r.l. di Sanremo (Imperia);

Visto il parere espresso del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 maggio 1997;

Viste le osservazioni formulate dall'Istituto superiore di sanità con nota del 1° settembre 1997;

Vista l'etichetta del presidio in questione approvata da questa Amministrazione con nota n. 800.5/5139 DEP/6093 datata 1° ottobre 1997, recante le modifiche richieste dall'Istituto superiore di sanità con la suddetta nota;

Considerato di dover procedere alla revoca del provvedimento di sospensione del presidio medico chirurgico in questione;

Decreta:

È revocata la sospensione dell'autorizzazione del presidio medico chirurgico «Benz Cloride», registrazione n. 12.507, della ditta Cofarm S.r.l. di Sanremo (Imperia).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa alla ditta titolare della registrazione.

Roma, 2 dicembre 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A9847

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 settembre 1997.

Inserimento della specialità medicinale «Lysodren» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono (di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visti i propri provvedimenti in data 17 gennaio 1997, concernenti l'inserimento delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif e del medicinale Deferiprone nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Atteso che per taluni soggetti affetti da carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato, sussistono particolari condizioni, per le quali non è disponibile un trattamento terapeutico valido;

Atteso che, specialità medicinali a base di 1,1-dicloro-2-(o clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano, la cui commercializzazione è autorizzata negli Stati Uniti ma non sul territorio nazionale, possono costituire una valida alternativa terapeutica;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti, la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di dette specialità medicinali;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali dette specialità medicinali vengono inserite nell'elenco, di cui al citato provvedimento, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 5 agosto 1997;

Dispone:

Art. 1.

La seguente specialità medicinale è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento citato in premessa:

LYSODREN 1,1-dicloro-2-(o clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano;

Bristol Myers Squibb.

Art. 2.

La specialità medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per essa indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 40

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:

LYSODREN 1,1-dicloro-2-(o clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano;

Bristol Myers Squibb.

Indicazione terapeutica: carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato.

Criteri di inclusione: pazienti affetti da carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato.

Criteri di esclusione: depressione, insufficienza corticosurrenalica non trattata con terapia sostitutiva, sofferenza epatica non legata a metastasi di carcinoma surrenalico, pazienti riceventi induttori enzimatici.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al momento in cui saranno ufficialmente disponibili medicinali a base di 1,1-dicloro-2-(o clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano, o altre alternative terapeutiche.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 900.000/paziente/mese.

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 «Istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648»;

la prescrizione di detta specialità medicinale avviene sulla base di un piano terapeutico predisposto da strutture specializzate in oncologia, ospedaliere, universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

tali strutture trasmettono trimestralmente il numero di pazienti trattati ed i benefici ottenuti alla Commissione unica del farmaco.

97A9848

PROVVEDIMENTO 18 settembre 1997.

Inserimento della specialità medicinale «Eloxatin» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di seconda linea del carcinoma del colon-retto in fase avanzata.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visti i propri provvedimenti in data 17 gennaio 1997, concernenti l'inserimento delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif e del medicinale Deferiprone nel predetto elenco di medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Atteso che per taluni soggetti affetti da carcinoma del colon-retto sussistono particolari condizioni, per le quali non possono continuare ad avvalersi della terapia attualmente disponibile per il trattamento della loro patologia;

Atteso che, specialità medicinali a base di oxaliplatino, la cui commercializzazione è autorizzata in Francia ma non sul territorio nazionale, possono costituire una opportunità terapeutica;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti, la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di dette specialità medicinali;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali dette specialità medicinali vengono inserite nell'elenco, di cui al citato provvedimento, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1997;

Dispone:

Art. 1.

La seguente specialità medicinale è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento citato in premessa:

ELOXATIN oxaliplatino;

Laboratoires Sanofi Winthrop.

Art. 2.

La specialità medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da carcinoma del colon-retto in fase avanzata che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per essa indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 41

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:

ELOXATIN oxaliplatino;

Laboratoires Sanofi Winthrop.

Indicazione terapeutica: trattamento di seconda linea del carcinoma del colon-retto in fase avanzata.

Criteri di inclusione: pazienti pretrattati o refrattari alla chemioterapia convenzionale.

Criteri di esclusione: ipersensibilità ai derivati del platino o ad altri componenti la specialità; gravidanza; allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al momento in cui saranno ufficialmente disponibili specialità medicinali a base di oxaliplatino od altri agenti antiblastici di seconda linea.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 2.025.000/pz. per ciclo di terapia.

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 «Istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648»;

detta specialità medicinale viene dispensata presso strutture specializzate in oncologia, ospedaliere, universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

tali strutture trasmettono trimestralmente il numero di pazienti trattati ed i risultati del trattamento alla Commissione unica del farmaco.

97A9849

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 1997.

Accertamento del mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno richiesto per il giorno 18 ottobre 1997, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento a causa dell'intervento di disinfestazione dei locali:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma;

Visto il decreto direttorale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici nel giorno 18 ottobre 1997:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

p. *Il direttore regionale:* PITTELLI

97A9846

DECRETO 2 dicembre 1997.

Accertamento dell'irregolare funzionamento del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 830/Segr. del 7 ottobre 1997 con la quale il direttore dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio, per assemblea del personale indetta dalle R.S.U. nel giorno 6 ottobre 1997 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del registro successioni e atti giudiziari di Firenze è accertato nel giorno 6 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 dicembre 1997

p. *Il direttore regionale:* PAPI

97A9885

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° dicembre 1997.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il primo bando semestrale del 1998.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319, che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 319/1997, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;

Considerato che è in corso di pubblicazione la circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997 con la quale, tra l'altro, viene definito il nuovo modulo di domanda da utilizzare per le richieste delle agevolazioni presentate a partire dal 1997 per il primo bando semestrale del 1998;

Ritenuto opportuno che tra l'entrata in vigore della citata circolare ed i termini per la presentazione delle domande intercorra un adeguato intervallo di tempo per consentire alle imprese di condurre i necessari preventivi approfondimenti delle nuove disposizioni contenute nella circolare ministeriale medesima;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, possa differire i termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 del medesimo articolo relative alle regioni Umbria e Marche;

Viste le proposte dei suddetti commissari;

Ritenuto opportuno, pertanto, fissare i termini di presentazione delle domande per il primo bando semestrale del 1998 in linea con le disposizioni del richiamato decreto-legge n. 364/1997 ed in misura congrua per le finalità sopra indicate, senza tuttavia determinare, di conseguenza, una sovrapposizione dei termini relativi ai due bandi del 1998;

Decreta:

Articolo unico

1. I termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il primo bando semestrale del 1998, sono fissati dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997 al 28 febbraio 1998.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1997

Il Ministro: BERSANI

97A9838

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 novembre 1997.

Fissazione dei saggi di interesse per mutui a favore degli enti locali, enti vari, e cooperative edilizie.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge n. 442 del 3 aprile 1933;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479, con il quale è stato, tra l'altro, istituito l'INPDAP;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPDAP n. 637 del 14 ottobre 1997;

Decreta:

Il saggio d'interesse sui finanziamenti deliberati a favore degli enti locali, enti vari, e cooperative edilizie e sugli sconti di annualità statali e regionali è fissato a:

a) 7,80% per i mutui fino a 15 anni;

b) 8,50% per i mutui fino a 20 anni e per gli sconti di annualità statali e regionali.

Sull'importo di tutte le somministrazioni predette si trattengono in anticipo:

a) una somma pari allo 0,50% per spese di amministrazione;

b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari allo 0,50% quale che sia la durata del mutuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

97A9837

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 novembre 1997.

Approvazione delle modifiche statutarie della S.p.a. Toro assistenza, in Torino, concernenti la variazione della denominazione e il trasferimento della sede sociale. (Provvedimento n. 721).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto e del programma di attività;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1993 e il provvedimento ISVAP n. 442 del 12 dicembre 1996 con i quali la Toro assistenza S.p.a. risulta autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni dirette e la riassicurazione in tutti i rami danni fatta esclusione per ramo corpi di veicoli ferroviari;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Toro assistenza S.p.a. in data 21 ottobre 1997, con la quale sono state apportate modifiche, con effetto dal 1° gennaio 1998, agli articoli 1 e 2 dello statuto sociale concernenti rispettivamente la variazione della denominazione sociale in Toro Targa Assicurazioni S.p.a. ed il trasferimento della sede sociale da via Arcivescovado n. 16, in Torino a via Dellala n. 8, in Torino;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

Art. 1.

È approvato lo statuto sociale della società Toro assistenza S.p.a. con le modifiche apportate agli articoli 1 e 2 riguardanti rispettivamente la variazione della denominazione sociale in Toro Targa Assicurazioni S.p.a. e il trasferimento della sede sociale da via Arcivescovado n. 16, in Torino a via Dellala n. 8, in Torino.

Art. 2.

Le suddette modifiche avranno effetto dal 1° gennaio 1998.

Roma, 20 novembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A9816

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 21 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 189/1 - S.P. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato da dissesto in località «La Frana». Comune di Stazzema. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo dell'intervento L. 1.500.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 366).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 189/1 - S.P. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato da dissesto in località «La Frana». Comune di Stazzema. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo L. 1.500.000.000;

Visto che in data 30 settembre 1997 con nota n. 1966 l'amministrazione di Lucca ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 483 del 25 settembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 13 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 189/1 - S.P. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato da dissesto in località «La Frana», comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 483 del 25 settembre 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 21 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9716

ORDINANZA 23 ottobre 1997.

Personale di supporto al comune di Stazzema per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto P.G.R. n. 23 del 12 febbraio 1997 e altri adempimenti connessi alla ricostruzione. (Ordinanza n. 367).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1997

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2249/96 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale P.G.R. 28 giugno 1996, n. 4).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 in Toscana;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario alla predetta ordinanza n. 2249/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto il decreto P.G.R. n. 23 del 12 febbraio 1997 con il quale sono state approvate le disposizioni operative per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Considerato che tali disposizioni operative prevedono che per l'accertamento dei danni nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, il presidente della giunta regionale si avvale dei sindaci dei comuni territorialmente competenti;

Vista la propria ordinanza n. 184 del 13 marzo 1997 con la quale è stato stabilito di comandare per sei mesi al comune di Stazzema, 3 unità di personale assunte dalla regione con contratto a tempo determinato a supporto dell'esiguo personale di ruolo comunale, in modo

da garantire l'espletamento delle attività di ufficio inerenti alla ricostruzione e legate al decreto P.G.R. n. 23 sopra citato;

Preso atto che il contratto a tempo determinato delle 3 unità comandate è scaduto il 13 ottobre 1997 mentre ancora numerose ed urgenti sono le attività connesse alla ricostruzione in ragione della quantità dei danni subiti dal comune di Stazzema;

Tenuto conto in particolare che il comune dovrà erogare i contributi relativi ai danni per beni immobili e mobili agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di accredito dei fondi da parte della regione (punto 3.7 dell'allegato *A* al decreto P.G.R. n. 23/1997) e che con nota prot. n. 2033 del 6 ottobre 1997, l'ufficio regionale per gli eventi alluvionali di Pietrasanta ha trasmesso al comune di Stazzema copia del decreto dirigenziale n. 5950 del 1° ottobre 1997 con il quale è stata assegnata all'ente la somma spettante;

Tenuto anche conto di tutte le disposizioni istruttorie e operative necessarie al completamento di lavori di messa in sicurezza e ricostruzione della frazione di Cardoso a cui il comune di Stazzema procede in concorso con gli esperti della protezione civile e dell'ATER di Lucca, ai quali deve fornire assistenza e collaborazione che necessitano di specifiche professionalità del personale addetto;

Preso inoltre atto delle note del comune di Stazzema prot. n. 8429 del 24 settembre 1997 e prot. n. 9024 del 13 ottobre 1997 con le quale viene ribadito che l'esiguità del personale di ruolo e l'impossibilità di assumerne di nuovo fa sì che l'amministrazione non possa garantire con le sole sue forze e nei tempi stabiliti di far fronte a tutti gli adempimenti previsti che si sommano ai normali compiti di istituto;

Ritenuto pertanto necessario di dotare nuovamente e con urgenza il comune di Stazzema di 3 unità (2 di area tecnica e 1 di area contabile) di personale assunto con contratto a tempo determinato da affiancare al personale del comune per l'espletamento degli adempimenti istruttori connessi alla ricostruzione e derivanti anche dal decreto P.G.R. n. 23/1997;

Ordina:

Il coordinatore del dipartimento dell'organizzazione e delle risorse è incaricato di provvedere alla immediata assunzione con contratto a tempo determinato, per un periodo di sei mesi, di numero 3 unità (2 di area tecnica e 1 di area contabile) da comandare presso il comune di Stazzema stesso per l'espletamento degli adempimenti connessi alla ricostruzione di cui in narrativa.

Firenze, 23 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9717

ORDINANZA 23 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 13/*bis* - S.P. 42 di Stazzema. Interventi numeri 14, 15, 16. Perizia di variante e suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Comune di Stazzema. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. (Ordinanza n. 368).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel citato piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 13 - S.P. 42 di Stazzema. Comune di Stazzema. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo L. 2.200.000.000, che è stato articolato in 2 stralci funzionali;

Considerato che l'intervento 13/*bis* rappresenta il secondo stralcio funzionale del citato intervento e che del relativo progetto esecutivo è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 79 dell'11 settembre 1996;

Considerato che tale intervento è stato ricompreso nella sesta rimodulazione del piano approvato con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997;

Visto che in data 18 settembre 1997 con nota n. 1837 l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva e di variata distribu-

zione di spesa che presenta quale totale del quadro economico l'importo di L. 1.392.314.319 relativa al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 160/R del 10 luglio 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva e variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 13/*bis* - S.P. 42 di Stazzema. Interventi numeri 14, 15, 16. Comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 160/R del 10 luglio 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 23 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9718

ORDINANZA 23 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 188/1 - Sistemazione movimento franoso in località «S. Eustacchio» - località «Cantoresa». Comune di Montignoso. Importo dell'intervento L. 500.000.000. (Ordinanza n. 369).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 188/1 - Sistemazione movimento franoso in località S. Eustacchio - località Cantoresa. Comune di Montignoso. Importo L. 500.000.000;

Visto che in data 15 ottobre 1997 con nota n. 2134 il comune di Montignoso ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 757 del 29 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 ottobre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 188/1 - Sistemazione movimento franoso in località S. Eustacchio - località Cantoresa. Comune di Montignoso, approvato con deliberazione della giunta del comune di Montignoso (ente attuatore) n. 757 del 29 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 23 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9719

ORDINANZA 23 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 188/2 - Sistemazione dissesto in località «Cerreto» e sistemazione idraulica torrente Corsanico. Comune di Montignoso. Importo dell'intervento L. 500.000.000. (Ordinanza n. 370).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 188/2 - Sistemazione dissesto in località Cerreto e sistemazione idraulica torrente Corsanico. Comune di Montignoso. Importo L. 500.000.000;

Visto che in data 15 ottobre 1997 con nota n. 2135 il comune di Montignoso ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 827 del 6 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 188/2 - Sistemazione dissesto in località Cerqueto e sistemazione idraulica torrente Corsanico. Comune di Montignoso, approvato con deliberazione della giunta del comune di Montignoso (ente attuatore) n. 827 del 6 ottobre 1997.

Di trasmettere al comune di Montignoso la presente ordinanza.

Firenze, 23 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9720

ORDINANZA 23 ottobre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 189/2 - s.p. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dai dissesti in località «Grotta Nera». Km 12. Comune di Stazzema. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo dell'intervento L. 360.000.000. (Ordinanza n. 371).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 189/2 - s.p. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale dai dissesti in località «Grotta Nera». Km 12. Comune di Stazzema. Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca. Importo L. 360.000.000;

Visto che in data 16 ottobre 1997 con nota n. 2158 l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 569/R del 2 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 189/2 - s.p. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dai dissesti in località «Grotta Nera». Km 12. Comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 569/R del 2 ottobre 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 23 ottobre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9721

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 9 - Primi interventi di ripristino della viabilità comunale di fondovalle tra s.p. per Vergemoli e l'abitato di Fornovolasco. Comune di Vergemoli. Ente attuatore genio civile di Pisa. Importo dell'intervento L. 6.500.000.000. Perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. 372).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel citato piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 9 - Primi interventi di ripristino della viabilità comunale di fondovalle tra s.p. per Vergemoli e l'abitato di Fornovolasco. Comune di Vergemoli. Ente attuatore genio civile di Pisa. Importo L. 6.500.000.000, del cui progetto esecutivo il commissario ha preso atto con ordinanza n. 110/96;

Considerato che nella terza integrazione e parziale rimodulazione del piano, approvata con ordinanza n. 158 del 12 novembre 1996, è stata autorizzata un ulteriore spesa pari a L. 180.000.000 per il suddetto intervento;

Visto che in data 16 ottobre 1997 con nota n. 2148 il genio civile di Pisa ha trasmesso perizia suppletiva e di variante relativa al suddetto intervento, approvato con decreto dirigenziale n. 6110 del 7 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 24 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia suppletiva e di variante relativa all'intervento n. 9 - Primi interventi di ripristino della viabilità comunale di fondovalle tra s.p. per Vergemoli e l'abitato di Fornovolasco. Comune di Vergemoli, approvata con decreto del dirigente responsabile dell'ufficio del genio civile di Pisa (ente attuatore) n. 6110 del 7 ottobre 1997.

Di trasmettere al genio civile di Pisa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9722

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 186/5 - Sistemazione del canale della foce. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 150.000.000. (Ordinanza n. 373).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 10 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 186/5 - Sistemazione del canale della foce. Comune di Massa. Importo L. 150.000.000;

Visto che in data 28 ottobre 1997 con nota n. 2261 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1664 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 186/5 - Sistemazione del canale della foce. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1664 del 21 ottobre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9723

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 187/1 - Risanamento versanti montani in destra fiume Frigido. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 400.000.000. (Ordinanza n. 374).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano

degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 187/1 - Risanamento versanti montani in destra fiume Frigido. Comune di Massa. Importo L. 400.000.000;

Visto che in data 28 ottobre 1997 con nota n. 2261 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1665 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 187/1 - Risanamento versanti montani in destra fiume Frigido. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1665 del 21 ottobre 1997.

Di richiedere al comune di Massa di riportare le spese tecniche nel limite del 10%, previsto al punto 2.3 dell'ordinanza commissariale n. 14/96, in sede di ridefinizione del quadro economico dopo l'aggiudicazione dei lavori.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9724

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 187/3 - Risanamento versante località Casette. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 250.000.000. (Ordinanza n. 375).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 187/3 - Risanamento versante località Casette. Comune di Massa. Importo L. 250.000.000;

Visto che in data 28 ottobre 1997 con nota n. 2261 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1664 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 187/3 - Risanamento versante località Casette. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1664 del 21 ottobre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9725

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 186/3 - Sistemazione comprensorio fossi Loghi e Poveromo. Secondo lotto. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 300.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 376).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 186/3 - Sistemazione comprensorio fossi Loghi e Poveromo. Secodo lotto. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 300.000.000;

Visto che in data 28 ottobre 1997 con nota n. 2261 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1664 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 186/3 - Sistemazione comprensorio fossi Loghi e Poveromo. Secondo lotto. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1664 del 21 ottobre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9726

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 186/2 - Sistemazione comprensorio fosso Lavello. Secondo lotto. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 300.000.000. (Ordinanza n. 377).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 186/2 - Sistemazione comprensorio fosso Lavello. Secondo lotto. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 300.000.000;

Visto che in data 28 ottobre 1997 con nota n. 2261 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1664 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 186/2 - Sistemazione comprensorio fosso Lavello. Secondo lotto. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1664 del 21 ottobre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9727

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 186/6 - Completamento dei lavori fossi Polle, Muragni e Salt. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 100.000.000. (Ordinanza n. 378).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 186/6 - Completamento dei lavori fossi Polle, Muragni e Salt. Comune di Massa. Importo L. 100.000.000;

Visto che in data 28 ottobre 1997 con nota n. 2261 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1664 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 186/6 - Completamento dei lavori fossi Polle, Muragni e Salt. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1664 del 21 ottobre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9728

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 186/4 - Manutenzione straordinaria fossi zone montane. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 200.000.000. (Ordinanza n. 379).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 186/4 - Manutenzione straordinaria fossi zone montane. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 200.000.000;

Visto che in data 28 ottobre 1997 con nota n. 2261 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1661 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 186/4 - Manutenzione straordinaria fossi zone montane. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1661 del 21 ottobre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9729

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 186/1 - Lavori di sistemazione del comprensorio del fosso Magliano - Secondo lotto. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 250.000.000. (Ordinanza n. 380).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 186/1 - Lavori di sistemazione del comprensorio del fosso Magliano - Secondo lotto. Comune di Massa. Importo L. 250.000.000;

Visto che in data 28 ottobre 1997 con nota n. 2261 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1662 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 186/1 - Lavori di sistemazione del comprensorio del fosso Magliano - Secondo lotto. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1662 del 21 ottobre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9739

ORDINANZA 3 novembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 187/2 - Risanamento versanti montani in sinistra fiume Frigido. Comune di Massa. Importo dell'intervento L. 400.000.000. (Ordinanza n. 381).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 187/2 - Risanamento versanti montani in sinistra fiume Frigido. Comune di Massa. Importo L. 400.000.000;

Visto che in data 28 ottobre 1997 con nota n. 2261 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1666 del 21 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 31 ottobre 1997, con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 187/2 - Risanamento versanti montani in sinistra fiume Frigido. Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1666 del 21 ottobre 1997.

Di richiedere al comune di Massa di riportare le spese tecniche nel limite del 10%, previsto al punto 2.3 dell'ordinanza commissariale n. 14/96, in sede di ridefinizione del quadro economico dopo l'aggiudicazione dei lavori.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 3 novembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A9730

ORDINANZA 10 novembre 1997.

Evento sismico del 21 marzo 1997. Nomina vice commissario. Istituzione del comitato e disposizioni organizzative. (Ordinanza n. C/382).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2705 del 29 ottobre 1997).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2705 del 29 ottobre 1997 che, all'art. 1, nomina il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nei territori dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio, in provincia di Siena, gravemente danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1997;

Considerato che, al medesimo art. 1, è previsto che il commissario delegato:

può nominare un vice commissario, per l'espletamento dell'incarico;

si avvale dei competenti uffici della regione, per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi;

si avvale, per la predisposizione del piano degli interventi, di un comitato dallo stesso presieduto e composto dal prefetto, dal presidente della provincia, dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente del comitato tecnico scientifico di cui al successivo punto;

si avvale, per la rilevazione e la valutazione del danno e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati di un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. (G.N.D.T.) o suo delegato e composto da due tecnici designati dalla regione Toscana e da quattro tecnici designati, uno per ciascuno, dal G.N.D.T., dal Servizio sismico nazionale, dalla sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali e dal provveditorato alle OO.PP. per la Toscana;

Ritenuto, in considerazione dei molteplici impegni istituzionali del presidente della regione, di procedere alla nomina del vice commissario nella persona dell'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, incaricato, nell'ambito della giunta regionale, per il coordinamento delle attività di protezione civile di competenza regionale e già nominato vice commissario per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana e del novembre 1996 in Lunigiana;

Ritenuto altresì di procedere alla individuazione delle strutture regionali a supporto tecnico amministrativo al commissario;

Considerato inoltre che il commissario deve predisporre, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza n. 2705/97, il piano degli interventi di emergenza e di prima sistemazione degli immobili di fruizione pubblica danneggiati dall'evento sismico e che pertanto riveste carattere di urgenza sia la costituzione del comitato per la predisposizione del piano sia del comitato tecnico scientifico, per il quale tuttavia non sono ancora pervenute tutte le disegnazioni di competenza;

Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione del comitato per la predisposizione del piano, dettando le disposizioni di assicurarne il relativo funzionamento, rinviando invece a successivo atto la costituzione del comitato tecnico-scientifico;

Ordina:

1. L'assessore Paolo Fontanelli è nominato vice commissario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza D.P.C. n. 2705/97, per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla medesima ordinanza e, a tal fine, esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

2. È costituito il comitato previsto dal medesimo art. 1, comma 3, composto:

dal commissario delegato o dal vice commissario;

dal prefetto di Siena;

dal presidente della provincia di Siena;

dai sindaci dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio;

dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. (G.N.D.T.) o suo delegato.

3. Il supporto tecnico amministrativo al commissario e al vice commissario è assicurato:

a) per gli adempimenti di carattere organizzativo e amministrativo dell'area interdipartimentale protezione civile del dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici, responsabile ing. Maurizio Baudone, che provvede altresì alle attività di segreteria del comitato di cui al punto 2);

b) per gli adempimenti di carattere tecnico-scientifico dalla UOC - Rischio sismico del dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, responsabile arch. Maurizio Ferrini;

c) per gli adempimenti di carattere tecnico dall'ufficio del genio civile di Siena, responsabile ing. Angiolo Milani.

Il coordinamento generale delle strutture di supporto sopra individuate e il relativo raccordo con il commissario e il vice commissario sono a cura del coordinatore del dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici.

4. La presente ordinanza è comunicata al dipartimento della protezione civile e ai componenti del comitato di cui al punto 2).

Firenze, 10 novembre 1997

Il presidente: CHITI

97A9731

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente al corso di laurea in chimica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica (tab. XIX);

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la nota prot. n. 2585 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale viene approvata la modifica di statuto del corso di laurea in chimica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

A decorrere dall'anno accademico 1997/1998 gli articoli 72, 73 e 73-*bis* del titolo IX dello statuto dell'Università di Roma «Tor Vergata» relativi al corso di laurea in chimica, sono come di seguito modificati:

Art. 72 *(Corso di laurea in chimica)*. — A) *Accesso al corso di laurea* - L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

B) *Durata ed articolazione dei corsi* - La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici, sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 73.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di teso sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obbiettivi sono indicati nel successivo art. 73.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea, che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi,

che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università, secondo le modalità sopra riportate.

C) *Regolamento d'Ateneo.* La facoltà, nel recepire nel regolamento d'Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti, attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 73.

D) *Manifesto degli studi.* All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il Consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari, con l'aggiunta di eventuali qualificazioni (I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, ecc.), atte ad identificare il livello ed il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline, rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 73.

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità in cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato, al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 73 *(Articolazione del corso di laurea).* — TRIENNIO DI BASE.

Area A - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n.3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche di laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare, dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.

Area C - Chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quantomeccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi, medi ed alti; chimica dei composti metalloorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà, sulla base di tali conoscenze, lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nel settore C05X.

Delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio;

n. 1 nel settore E05A.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami fondamentali del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, determina nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre cinque), tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto al numero degli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero degli studenti iscritti al corso di laurea.

Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e

cinque corsi opzionali, da scegliere fra quelli attivati nella facoltà e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, o L.

Art. 73-*bis (Norme transitorie)*. — Fino all'approvazione del regolamento d'Ateneo e del regolamento didattico, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 72, si intendono indicati tutti gli insegnamenti presenti nei singoli settori scientifico-disciplinari, le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A9495

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente al corso di diploma universitario di tecnico ortopedico.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1898, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 di approvazione della tabella XVIII/*ter*, recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge n. 341/1990;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il decreto rettorale 29 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1996;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 7 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili, per l'anno accademico 1997/1998 per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia;

Visto che il Comitato di coordinamento della regione Lazio ha approvato, in data 6 ottobre 1997, l'istituzione e attivazione del diploma universitario di tecnico ortopedico;

Decreta:

Il decreto rettorale 29 ottobre 1996, citato in premessa, è come di seguito integrato:

nell'ordinamento universitario - facoltà di medicina e chirurgia, istituito ed attivato, a decorrere dall'anno accademico 1997/1998, il corso di diploma universitario di tecnico ortopedico.

Tab. XVIII/*ter*-13 - TABELLA DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO ORTOPEDICO.

Art. 1 - *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

1.1. L'università degli studi di Roma «Tor Vergata» - Facoltà di medicina e chirurgia, in collaborazione con la facoltà di ingegneria, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico ortopedico.

Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il conseguimento del titolo di «tecnico ortopedico».

Il numero massimo di studenti iscrivibili al corso varierà di anno in anno a secondo degli accordi con l'università e la regione.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di operare in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 665.

Art. 2 - *Ordinamento didattico.*

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i moduli, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per operare autonomamente nell'ambito della tecnologia ortopedica effettuando la costruzione e/o adattamento e applicazione di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario:

Settori: A02A analisi matematica, B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, B10X biofisica, E13X biologia applicata, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F08A chirurgia generale, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, I07X meccanica applicata alle macchine, I0BA progettazione meccanica e costruzione di macchine, I09X disegno e metodi dell'ingegneria industriale, I10X tecnologia e sistemi di lavorazione, I14A scienza e tecnologia dei materiali, I26B bioingegneria chimica, I26A bioingegneria meccanica, M11E psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A - OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

I Anno - Primo semestre.

Area *A*: Propedeutica (crediti: 7.0)

Obiettivo: lo studente deve acquisire, in particolare, le conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia, prepedeutiche agli studi successivi.

A.1. Corso integrato di analisi matematica:

settore: A02A analisi matematica;

A.2. Corso integrato di geometria e di statistica matematica:

settori: A01C geometria, A02B probabilità e statistica matematica, F01X statistica medica;

A.3. Corso integrato di fondamenti di informatica:

settore: K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;

A.4. Corso integrato di fisica generale:

settori: B01A fisica generale, B01B fisica, E10X biofisica medica;

A.5. Corso integrato di chimica, biochimica e biologia:

settori: C03X chimica generale, C06X chimica, E05A biochimica, E13X biologia applicata;

A.6. Corsi di inglese scientifico:

settore: L18C linguistica Inglese;

A.7. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in laboratori e in centri di informatica (700 ore nell'intero anno).

I Anno - Secondo semestre.

Area *B* - Anatomo fisiologia dell'organismo umano, fisiopatologia, meccanica e materiali (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la cultura di base in campo meccanico e dei materiali, nozioni di fisiopatologia, nonché le conoscenze della costituzione e del funzionamento dell'organismo umano.

B.1. Corso integrato di tecnologia dei materiali:

settore: I14A scienza e tecnologia dei materiali;

B.2. Corso integrato di meccanica e sistemi meccanici:

settore: I07X meccanica applicata alle macchine;

B.3. Corso integrato di disegno assistito dal calcolatore:

settore: I09X disegno e metodi dell ingegneria industriale;

B.4. Corso integrato di anatomia umana:

settori: E09A anatomia umana, E09E istologia;

B.5. Corso integrato di fisiologia generale e del movimento;

settore: E06A fisiologia umana;

B.6. Corso integrato di fisiopatologia e biocompatibilità:

settori: F04A patologia generale, F04B patologia clinica;

B.7. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (700 ore nell'intero anno).

II anno - Primo semestre.

Area *C* - Elettrotecnica ed elettronica, misure e strumentazione, progettazione meccanica, malattie dell'apparato locomotore, medicina fisica e riabilitativa (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire la cultura di base in campo elettrico ed elettronico, i principi della progettazione meccanica, nonché nozioni elementari di gestione medica del disabile.

C.1. Corso integrato di elementi di elettrotecnica, elettronica e di macchine elettriche:

settori: I17X elettrotecnica, I18X convertitori, macchine ed azionamenti elettrici, K01X elettronica;

C.2. Corso integrato di principi e metodologie della progettazione meccanica:

settore: I08A progettazione meccanica e costruzione di macchine;

C.3. Corso integrato di misure meccaniche e strumentazione:

settori: I06X misure meccaniche e termiche, I08B meccanica sperimentale, I26A bioingegneria meccanica;

C.4. Corso integrato di fisiopatologia neurologica dell'apparato locomotore:

settori: F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore;

C.5. Corso integrato di medicina fisica e riabilitativa:

settore: F16B medicina fisica e riabilitativa;

C.6. Attività pratiche da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1000 ore nell'intero anno).

II anno - Secondo semestre.

Area *D* - Tecnologie di lavorazione, diagnostica per immagini, chirurgia generale e specialistica, riabilitazione neuromotoria (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere conoscenze ed abilità tecniche per la prescrizione ed utilizzazione ad organi artificiali, protesi e ortesi compresa la loro lavorazione; lo studente deve essere in grado di rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali dell'uomo.

D.1. Corso integrato di tecnologie e sistemi di lavorazione:

settore: I10X tecnologie e sistemi di lavorazione;

D.2. Corso integrato di organi artificiali, protesi e ortesi e loro costruzione:

settore: I26A bioingegneria meccanica;

D.3. Corso integrato di diagnostica per immagini:

settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, X06X bioingegneria elettronica;

D.4. Corso integrato di chirurgia generale e specialistica:

settori: F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica, F12B neurochirurgia;

D.5. Corso integrato di riabilitazione neuromotoria:

settore: F06B neuropatologia, F16B medicina fisica e riabilitativa, M10A psicologia;

D.6. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1000 ore nell'intero anno).

III anno - Primo semestre.

Area *E* - Biomeccanica, psicologia ed epidemiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del tronco, degli arti superiori e inferiori e della loro protesizzazione; deve altresì conseguire nozioni di psicologia clinica e di statistica medica.

E.1. Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del tronco:

settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, F11B neurologia, I26A bioingegneria meccanica;

E.2. Corso integrato di anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto superiore:

settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, F16A malattie dell'apparato locomotore, I26A bioingegneria meccanica;

E.3.Corso integrato di anatomo-fisiologia, biomeccanica e protesi dell'arto inferiore:

settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, F16A malattie dell'apparato locomotore, I26A bioingegneria meccanica;

E.4. Corso integrato di psicologia, epidemiologia ed educazione sanitaria:

settori: F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia;

E.5. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche (1300 ore nell'intero anno).

III anno - Secondo semestre.

Area *F* - Diritto, organizzazione aziendale, igiene, misurazioni del piede e del passo (crediti: 3).

Obiettivo: lo studente deve approfondire l'aspetto biomeccanico del comportamento del piede e le basi culturali e applicative per lo svolgimento della professione di tecnico ortopedico arricchendole di elementi di economia e legislazione che lo preparino a svolgere anche funzioni gestionali.

F.1. Corso integrato di elementi di diritto e di elementi di organizzazione aziendale:

settori: I27X ingegneria economico-gestionale, N10X diritto aniministrativo;

F.2. Corso integrato di anatomo-fisiologia e biomeccanica del piede:

settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, F16A malattie dell'apparato locomotore, I26A Bioingegneria meccanica;

F.3. Corso integrato di misurazione del piede e del passo:

settori: E06A fisiologia umana, F16A malattie apparato locomotore, I06X misure meccaniche e termiche, I26A bioingegneria meccanica;

F.4. Attività di tirocinio pratico da svolgersi in strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, in laboratori e in officine ortopediche, con assunzione progressiva di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

Tabella *B* - STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO.

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona in relazione alle competenze proprie del suo profilo (D.M. 14 settembre 1994, n. 665), sotto la guida di un tecnico ortopedico, le seguenti esperienze:

analisi della prescrizione medica;

lettura e comprensione degli esami clinici;

progettazione dell'apparecchio;

rilevamento delle misure mediante calco gessato negativo;

stilizzazione del modello positivo;

costruzione del presidio;

prove di congruenza sul paziente;

finizione, applicazione, consegna e addestramento all'uso.

Debbono inoltre essere eseguiti nel tirocinio atti, come appresso specificato:

primo anno: tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

150 ore: per almeno 10 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del polso;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di tronco (deformità patologie vertebrali e cervicali);

100 ore per almeno 10 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

50 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede (calzature ortopediche, plantari, ecc.).

secondo anno: tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

250 ore per almeno 15 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore, della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi di tronco;

100 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede;

terzo anno: tirocinio con i seguenti vincoli minimi:

300 ore per almeno 20 casi di protesi per amputazione di arto superiore, inferiore della mano e del piede;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi del tronco;

150 ore per almeno 15 casi di ortesi di arto superiore e inferiore;

100 ore per almeno 10 casi di ortesi del piede.

100 ore dedicate alle conoscenza e all'uso di ausili per disabili, per almeno 20 casi (carrozzine, ausili per deambulazione, sistemi di postura personalizzati e non, sistemi antidecubito, ausili per stomizzati, ecc.).

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti e il relativo peso specifico o altre integrazioni.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A9496

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Chisinau (Rep. Moldova)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Chisinau (Rep. Moldova) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Budapest con circoscrizione estesa a tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

Il presente decreto, dopo essere stato trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1997

Il Ministro: DINI

97A9819

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 805/R.M.21/D116 del 2 dicembre 1997

HAVRIX:

1 siringa 1 dose 1 ml, n. A.I.C. 028725012;

2 siringhe 1 dose 1 ml, n. A.I.C. 028725024;

1 flacone 1 dose 1 ml, n. A.I.C. 028725036;

2 flaconi 1 dose 1 ml, n. A.I.C. 028725048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

97A9850

Comunicato relativo all'elenco dei centri di saggio certificati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992, recante l'attuazione delle direttive n. 83/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezioni e verifica della Buona prassi di laboratorio (B.P.L.).

Società	Via	Città	Prov.	CAP
Abiogen Pharma S.r.l. (già Istituto Gentili)	Via del Paradiso, 6	Migliarino Pisano	PI	56010
Agriparadigma S.r.l.	Via Faentina, 224	Ravenna	RA	48100
Angelini ricerche S.p.a.	Piazzale della Stazione, s.n.c.	S. Palomba - Pomezia	RM	00040
B.T. Biotecnica S.r.l.	Via G. Ferrari, 21	Saronno	VA	21047
Biolab S.r.l.	Via B. Buozzi, 2	Vimodrone	MI	20090
Biosearch Italia S.p.a.	Via R. Lepetit, 34	Gerenzano	MI	21040
Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	Viale G. B. Stucchi, 110	Milano	MI	20126
Bracco S.p.a.	Via E. Folli, 50	Milano	MI	20134
Chemservice S.p.a.	Via F.lli Beltrami, 11	Novate Milanese	MI	20026
Chiesi farmaceutici S.p.a.	Via Palermo, 26/A	Parma	PR	43100
Crinos Industria farmacobiologica S.p.a.	Piazza XX Settembre, 2	Villaguardia	CO	22079
Cyanamid S.p.a.	Via F. Gorgone - Zona Industriale	Catania	CT	95030
Dompè S.p.a.	Via Campo di Pile	L'Aquila	AQ	67100
E.R.S.A. - ente regionale per la promozione e lo sviluppo	Via Sabbatini, 5	Pozzuolo del Friuli	UD	33050
Enichem - Centro di ricerca Istituto «G. Donegani»	Via Fauser, 4	Novara	NO	28100
Fidia - Farmaceutici italiani derivati industriali e affini S.p.a.	Via Ponte d/Fabbrica 3/A	Abano Terme	PD	35031
Formenti Farmaceutici S.p.a.	Via Di Vittorio, 2	Origgio	VA	21049
Gagliardini Emilio - Centro di saggio della Sipcam S.p.a.	Via Vittorio Veneto	Salerano sul Lambro	LO	20090
Glaxo Wellcome S.p.a.	Via A. Fleming, 4	Verona	VR	37135
Guidotti Laboratori S.p.a.	Via Livornese, 402	S. Piero a Grado	PI	56010
I.B.I. - Istituto biochimico italiano G. Lorenzini S.p.a.	Via di Fossignano, 2	Aprilia	LT	04011
I.R.B.M. - Istituto di ricerche di biologia Molecolare P. Angeletti S.p.a.	Via Pontina km 30,600	Pomezia	RM	00040
I.R.C.S. - Istituto di ricerca Cesare Serono	Via di Valle Caia, 22	Ardea	RM	00040
Isagro Ricerca S.r.l.	Via Fauser, 4	Novara	NO	28100
Istituto di ricerche e collaudi «M. Masini»	Via Moscova, 11	Rho	MI	20017
Italfarmaco S.p.a.	Via dei Lavoratori, 54	Cinisello Balsamo	MI	20092
Lab-Analysis	Via Europa, 5	Casanova Lonati	PV	27041
Laboratorio Laci	Via Salaria, 8 - Z.I. Sambuceto	S. Giovanni Teatino	CH	66020
Larpest S.r.l.	Via Mandelli, 13	Piacenza	PC	29100
Medosan Industrie biochimiche riunite S.r.l.	Via di Cancelliera	Cecchina	RM	00040
Menarini Ricerche S.p.a.	Via Tito Speri, 10	Pomezia	RM	00040
Montell Italia S.p.a. - Centro ricerche «G. Natta» (già Himont)	Piazzale G. Donegani, 12	Ferrara	FE	44100
Neotron S.r.l.	Stradello Aggazzotti, 104	S. Maria di Mugnano	MO	41010
Pharmacia & Upjohn S.p.a.	Via Papa Giovanni XXIII	Nerviano	MI	20014
Poli Industria Chimica S.p.a.	Via Volturno, 48	Quinto de Stampi-Rozzano	MI	20089
RBM - Istituto ricerche biomediche «Antoine Marxer»	Via Ribes, 1	Collereto Giacosa	TO	10010
RTC - Research Toxicology Centre S.p.a.	Via Tito Speri, 12	Pomezia	RM	00040
Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.	Via Pontina km 30,400	Pomezia	RM	00040
Stazione sperimentale per i combustibili	Via Alcide De Gasperi, 3	S. Donato Milanese	MI	20097
Studio Laboratorio A.S.A.	Via Paganini, 12	Treviso	TV	31100
Zambon Group S.p.a.	Via del Duca, 10	Bresso	MI	20091

Eventuali errori od omissioni dovranno essere comunicati (anche via fax) entro e non oltre il 30 gennaio 1998 al seguente indirizzo:

MINISTERO DELLA SANITÀ
Dipartimento della prevenzione - Ufficio X (Unità di monitoraggio BPL)
Via della Sierra Nevada, 60
00144 ROMA
Fax: (06) 59944249

L'elenco definitivo sarà, quindi, trasmesso ai servizi della Comunità dell'Unione europea ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 120/1992.

97A9818

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto del collegio Pio della Sapienza di Perugia

Con decreto ministeriale 18 novembre 1997 è approvata la nuova stesura dello statuto del collegio Pio della Sapienza di Perugia.

97A9817

Modificazione allo statuto della Fondazione «Sandra Bruni» sezione femminile del collegio Ghislieri di Pavia

Con decreto ministeriale 11 novembre 1997, l'art. 4 dello statuto della Fondazione «Sandra Bruni» - Sezione femminile del collegio Ghislieri di Pavia è modificato nel testo seguente:

«Art. 4. — L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un consiglio composto:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione del collegio Ghislieri;

b) dal rettore del collegio Ghislieri;

c) dalla direttrice della Fondazione;

d) da un rappresentante del senato accademico dell'università.

Il consiglio potrà cooptare altri due membri, eventualmente anche in rappresentanza di enti, che si siano resi benemeriti della Fondazione.

I membri di cui alle lettere *a), b), c)* sono membri di diritto del consiglio di amministrazione della Fondazione; gli altri membri del consiglio durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Alle sedute interviene, con voto deliberativo, anche una rappresentante delle alunne annualmente designata dalla comunità collegiale.

Il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione è il presidente del consiglio di amministrazione del collegio Ghislieri.».

97A9821

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare A01C «Geometria», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento del posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9820

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 8 5 0 9 7 *

L. 1.500